Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 luglio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10 020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 30 *giugno* 1959

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

SALVETTI Alfredo, da San Martino in Pensilis, sergente maggiore armiere. — Armiere di velivolo da bombardamento partecipava ad azioni diurne e notturne su lontane e munitissime basi nemiche contribuendo, con la sua perizia ed il suo coraggio, alla buona riuscita delle azioni stesse — Cielo dell'Africa settentrionale francese, 10 novembre 1942-1° febbraio 1943

FERRARIS Biagio, da Genova, sergente motorista. — Sottufficiale motorista, a bordo di velivolo da bombardamento, effettuava numerose azioni belliche su munitissima base aeronavale nemica. Malgrado la violenta reazione contraerea nemica assolveva, con grande perizia, le proprie mansioni dimostrandosi, in ogni circostanza, ottimo specialista e valoroso soldato. — Cielo di Malta, 8 maggio-8 luglio 1942.

CARETTO Antonio, da Guagnano (Lecce), 1° aviere motorista. — Motorista a bordo di velivolo plurimotore da ricognizione marittima partecipava ad una importante missione esplorativa notturna durante la quale veniva avvistata una considerevole formazione navale nemica. Malgrado la violenta reazione contraerea avversaria la missione veniva condotta a termine. — Cielo del Mediterraneo, 17 agosto 1940-21 luglio 1943.

(4239)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1959.

Conferma del sen. avv. Giuseppe Trabucchi nella carica di presidente dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, che ne ha approvato il vigente statuto;

Considerato che il sen. avv. Giuseppe Trabucchi, confermato nella carica di presidente dell'Ente, con proprio decreto 8 agosto 1956 decadrà di carica il 30 giugno 1959;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il sen. avv. Giuseppe Trabucchi è confermato presidente dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, per il triennio 1° luglio 1959-30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(4353)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1959.

Norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1959-3 gennaio 1960 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1959-3 gennaio 1960;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1959-3 gennaio 1960 mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra articiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228 6 fino a 254 mm	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4. 00	5 000
2° turno	2.034	2.297	2 544	2.756	3.314	3.675	4.112	4 375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera a), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghezza inferiore a 55 mm. e, in ogni caso, contenenti o non, lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dal ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II) misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al comma I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso anno;

V) filati cardati costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16 000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati costituiti come al precedente comma II) misuranti più di 16 000 metri fino a 24 000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati costituiti da materie prime come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco o cascame) misuranti non più di 24.000 metri per kg. e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza non superiore a 70 mm.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*), misuranti più di 24.000 metri per kg., vanno tassati con le normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35% in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure d'imposta di cui alla precedente lettera *c*-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione al l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine o di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35%, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35%, prodotti con filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con l'applicazione della imposta di cui alla successiva lettera *d* I);

II) da materie prime come alla suindicata lettera *c* I) prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso anno;

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

e) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *d*-I).

Per le fabbriche di filati cardati, nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4, lettera *d*-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno:

b) prodotti con filatoi « ring » con sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi « a campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi « ad aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale, prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6212 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5680 per fuso-anno;

g) filati pettinati contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*) per i filati prodotti con filato « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta. Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettere *a*) e *b*), della categoria lanieri, va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 175 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati « burretta »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno.

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni kg. 55.000 metri e più:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno;

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 28.070;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 144.428.

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) e *f*) del successivo art. 25 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate alle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 12.100.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 68.600.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliamidiche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è risultata non superiore a kg. 3900 ed avente titolo medio non inferiore a 31 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 500.705;

II) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è risultata superiore a kg. 3900 ed avente titolo medio superiore a 25 denari per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno lire 1.283.945;

b) filati di fibre poliamidiche ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno L. 1.313.920;

c) filati di fibre poliviniliche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è risultata superiore a kg. 1528, ma non superiore a kg. 3900 ed avente titolo medio non superiore a 124 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 311.975;

II) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è risultata non superiore a kg. 1528, ed avente un titolo medio superiore a 124 denari, ma non superiore a 900 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 88.575;

III) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, avente titolo medio superiore a 450 denari è risultata compresa tra i limiti appresso indicati:

1) superiore a kg. 1528 ma non a 7610 per ogni filiera in attività continua durante l'anno, L. 90.905;

2) superiore a kg. 7610 ma non a kg. 20.400, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 903.950;

3) superiore a kg. 20.400 ma non a kg. 25.150, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.161.895;

4) superiore a kg. 25.150 ma non a kg. 25.550, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 310.695;

5) superiore a kg. 25.550, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 460.340;

d) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.520.445;

e) filati di fibre polietileniche e polipropileniche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è risultata non superiore a kg. 5000 ed avente un titolo medio non superiore a 500 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 541.695;

II) stabilimenti presso i quali la produzione pro filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è risultata superiore a kg. 5000, ed avente un titolo medio superiore a 500 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.350.056.

L'imposta di cui ai numeri I) e II) sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori ad otto per giornata;

f) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 932.370.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a dieci per giornata.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, lire 2.768.046;

b) filati di vetro a filamento discontinuo, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 587.154.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per la categorie di cui ai paragrafi 7), 8), 9), 10) e 11, calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i singoli canoni di abbonamento sono stati calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti esportati da ciascun gruppo nel periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da filatoi a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe) di cascami di seta cardata (bourrette) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera a).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza e per i filati di fibre poliamidiche, poliviniliche e poliestere;

c) ad una filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche e polipropileniche;

d) ad una filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo;

f) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

g) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mez-

z'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro, nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini delle diminuzioni dell'imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono esser ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiere funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'annata 4 gennaio 1959 3 gennaio 1960 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 12 maggio 1958.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati, a termine dell'art. 4 lettera *a*) del decreto Ministeriale 27 febbraio 1947, e convenzionati, i fabbricanti debbono farne preventiva comunicazione al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia di cui all'art. 4 del sopraindicato decreto Ministeriale e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere preventivamente comunicato a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni

ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico di imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenza della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di sei giorni lavorativi consecutivi indicando il numero e la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione; nonchè il numero dei fusi di ciascuno dei detti filatoi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale o sintetica a filamento continuo per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che l'imposta, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidata in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante deve presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale devono essere indicati la matricola delle macchine da filiera che si intendono mantenere attive, il tipo ed il colore del filato da produrre, e la presunta durata della lavorazione, la quale in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle sezioni dichiarate inattive e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della speciale lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattiva una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il perscritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per

le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di sezioni di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri o da filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8000 per fuso-anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori e da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni contemplati nel presente decreto, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite, in via provvisoria, dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 17.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi del disposto dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, ed ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati da produrre ed alle aliquote di imposta vigenti, quando producano filati previsti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e misuranti per ogni chilogrammo non meno di 4000 metri e non più di 20.000 metri, è in facoltà dell'Amministrazione di effettuare l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, mediante la installazione di appositi misuratori meccanici.

A tal uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare de-

nunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la quantità della materia prima adoperata ed i titoli dei filati da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredato dei relativi disegni illustrativi.

Art. 19.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 18, lo Ufficio tecnico dispone per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei all'uso, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sul l'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori dovranno essere forniti dalla ditta ed installati a sue spese.

Art. 20.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede — in contraddittorio col fabbricante — alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche dei filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 21, l'imposta lu corrispondente ad una unità segnata dal contatore.

Art. 21.

Nel caso che la filatura della lana venga effettuata con l'impiego di filatoi ring l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Iu = 0{,}007\ n.\ c.\ f.$$

dove:

n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore;

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tener conto dello stiro (S). In tal caso la formula di cui al precedente comma diventa:

$$Iu = 0{,}007\ n.\ c.\ f.\ \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi e S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo del filatoio, alla specie della lavorazione ed alla materia prima impiegata, può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m. 0,15 - 0,25;

per i filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 - 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = m. 0,40 - 0,70.

Art. 22.

Quando l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al precedente art. 18, venga effettuato col sistema del contatore, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo della lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) la quantità dei filati da ottenere distintamente per titolo;

4) i titoli dei filati da produrre;

5) il tipo del filatoio nonchè il numero distintivo del contatore ad esso applicato;

6) il numero dei fusi installati;

7) il numero dei fusi attivi;

8) gli estrami della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta da allegare alla dichiarazione di lavoro;

9) il numero delle unità del contatore corrispondenti alla imposta pagata;

10) il numero delle unità eventualmente residuate dalla precedente dichiarazione perchè non utilizzate.

Art. 23.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro, di cui al precedente articolo 22, il fabbricante deve registrare su apposito cartellino di cui ciascun filatoio deve essere munito, il numero delle unità segnate giornalmente dal misuratore.

L'Ufficio tecnico disporrà per le necessarie verifiche nelle fabbriche, e, mediante saltuari controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle relative letture. Effettuerà, inoltre, periodici prelevamenti di campioni allo scopo di accertare che i titoli dei filati prodotti siano compresi entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 18.

Art. 24.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denunzia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dello arresto.

Art. 25.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 203, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi, nei casi in cui è ammessa, fino alle date appresso indicate e sotto

l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 5% in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1960;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi e imbianchiti) fabbricati con filati di cui alla precedente lettera a) esportati all'estero fino al 3 marzo 1960;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera a) esportati all'estero fino al 3 aprile 1960;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed allo acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 17 febbraio 1960;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera d) esportati all'estero fino al 3 marzo 1960;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera d) esportati all'estero fino al 3 aprile 1960.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da solo o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5%, alla esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 26.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua superiore a L. 800 000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti delle filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarata;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere b), c) e d).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

Ove il filandiere di seta o di bozzoli intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, adibiti alla produzione di filati e che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche, ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi e delle macchine da filiera installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 28.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificata dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 22 e 26, incorre nelle sanzioni stabilite dallo art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque nei casi indicati dal precedente art. 24 ometta o ritardi di denunziare i guasti o di sospendere la lavorazione, incorre nelle sanzioni stabilite dallo art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 29.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1959.

Roma, addì 11 giugno 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1959
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 359. — BENNATI

(4343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1959

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1958		6.033		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	2.764 379		2.299.914	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	236.861		595.542	
Totale		3.001.240		2.895.456
In conto movimento capitali — competenza	89.950		189.052	
In conto movimento capitali — residui	295.991		289.976	
Totale		385.941		479.028
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.189 323		3.027.040	
Conti correnti	9.511 458		9.555 941	
Incassi da regolare	1.502 768		1.473.558	
Altre gestioni	4.008.530		3.783.113	
Totale		18 212.079		17 839 652
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.392		1.515	
Pagamenti da regolare	168 665		213 242	
Altri crediti	8.003.314		8.371 381	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	37.688		10.937	
Totale		8.211.059		8 597.075
Totale generale incassi e pagamenti		29.816.352		29.811.211
Fondo di cassa al 30 giugno 1959		—		5.141
Totale a pareggio		29.816.352		29.816.352

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.141	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	286		
Pagamenti da regolare	81.444		
Altri crediti	860.729		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	366		
Totale crediti		942.825	
In complesso			947.966
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.369.578		
Conti correnti	444.078		
Incassi da regolare	83.452		
Altre gestioni	407.381		
Totale debiti			4.304.489
Situazione del Tesoro (passività)			3.356.523
Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1959: L. 63.565 milioni			

(4368) *L'Ispettore generale*: MINARDI — *Il Direttore generale del Tesoro*: DI CRISTINA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1959

ATTIVO

Voce			
Oro in cassa	L		5.222.074 850 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1 772.798 105 —
Cassa	»		13 335 570 937 —
Portafoglio su piazze italiane	»		361.974.252 502 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		109 321 322 —
Anticipazioni	»		88 300 166 656 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		62 212 672 415 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		59.085 107.365 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.952.059 437 763 —
Partite varie	»		3 192.329 872 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77 000 000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113 896 481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348 495 —	
			145 141 829 865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		234 000 000 000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		8 796 676 591 —
Spese	»		21.161.061 955 —
	L		3.376 060 350.704 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		5.059.866.984.513 —
	L.		8.435.927.335 217 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.622.598 —
TOTALE GENERALE	L		8 435 955.957 815 —

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		1.965.093.619.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.886.343.496 —
Depositi in conto corrente liberi	»		129.567 336.006 —
Conti correnti vincolati	»		935.048.023.247 —
Creditori diversi	»		171.746.162 874 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		121.515.362 148 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	50.444 142.390 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	37.950.455 221 —	
			12.493.687 169 —
Rendite del corrente esercizio	L.		21.397.256.790 —
	L.		3.371 747.790.730 —
Capitale sociale	L.	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2 444.849 819 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.567.710.155 —	
			4.312.559.974 —
	L.		3.376.060.350.704 —
Depositanti	»		5.059.866.984.513 —
	L.		8.435.927.335.217 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.622.598 —
TOTALE GENERALE	L.		8.435.955.957.815 —

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

(4369)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa edilizia « Laziale C.R.E.L. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1959, il rag. Di Stasio Giuseppe è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa edilizia « Laziale C R E L », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 aprile 1946, per notaio dott Mario Mossolin.

(4303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte del vecchio alveo abbandonato del rio di Carrara, in comune di Carrara.

Con decreto 5 maggio 1959, n. 783, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte del vecchio alveo abbandonato del rio di Carrara, in comune di Carrara, segnato nel catasto dello stesso Comune, alla Sezione C, foglio n 4 (fronteggianti i mappali 23 e 24) di mq. 79, ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 novembre 1958, in scala 1.1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4337)

Variante al piano di ricostruzione di Rocca di Papa relativa allo spostamento ed alla sistemazione della zona di espansione.

Con decreto Ministeriale 16 luglio 1959, n 4442, è stata approvata con le limitazioni e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Rocca di Papa, relativa allo spostamento ed alla sistemazione della zona di espansione, vistata in due planimetrie in scala 1 1000

Per le opere previste nella variante è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell art 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222, è prorogato fino al 30 giugno 1960.

(4328)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958. (Rettifica).

A rettifica della pubblicazione riportata a pag 2501 della *Gazzetta Ufficiale* n 169 del 17 luglio 1959, si chiarisce che l importo del mutuo autorizzato a pareggio del bilancio 1958 del comune di Orteri (provincia di Nuoro) è di L. 1 365 000 e non di L 1 363 000.

(4364)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle (Padova), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 luglio 1959 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle (Padova), in amministrazione straordinaria, il rag. Valmorino Gaiani è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4366)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica sperimentale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, ed in particolare l'art 47,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, ed in particolare il terzo comma dell'art 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, sulle norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 248, circa la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica sperimentale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Dal concorso sono escluse le donne

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) essere cittadino italiano Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu di apposito decreto,

b) essere fornito di diploma di laurea in fisica;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione,

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per avere conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) non aver superato il 45° anno di età Si prescinde da detto limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta bollata da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2a) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio,
5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico

6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione,

7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabili,

9) che non ha superato il 45° anno di età, a meno che non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari,

12) le eventuali condanne penali riportate;

13) il suo preciso recapito

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

A corredo delle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea,

b) le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento

Art 5

La Commissione giudicatrice, ai fini della idoneità, valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane od altri Istituti superiori

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale, in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato

È in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica ed, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad esere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 8.

Art 7.

I candidati dichiarati idonei che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trentacinque giorni dalla data dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200 annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovrano, inoltre, presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, ovvero il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di apposito certificato, su carta bollata da L 100, del sindaco, del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante detta circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato il bollo rilasciato ai sensi dell'art 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L 100.

Art 8

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trentacinque giorni dalla data del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

3) diploma di laurea, in originale o copia notarile, oppure certificato provvisorio rilasciato dalla Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio,

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100,

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200.

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare,

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana,

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso l'Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei collegi medici previsti, rispettivamente, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente,

due professori dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei commissari potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 11.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel Foglio d'ordine del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto Ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di fisica sperimentale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dal Comando dell'Accademia.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto per la qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa (coefficiente 402), oltre le integrazioni di legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1959

p. *Il Ministro* CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1959
Registro n. 27, *foglio n.* 250

(4349)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti n. 20791, del 6 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che l'ostetrica Martinelli Angela, vincitrice della condotta ostetrica di Montenero Valcocchiara, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Romagnoli Maria è assegnata alla condotta di Montenero Valcocchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 6 luglio 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(4359)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.